

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1802-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MICARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1961
(V. Stampato n. 3248)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Difesa

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° dicembre 1961*

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi, relativa al servizio militare in caso di doppia cittadinanza, non differisce, all'atto pratico, da quanto disposto in precedenti Accordi internazionali che regolano la stessa materia. Essa intende dettare norme atte ad evitare che coloro che si trovino in possesso di doppia cittadinanza siano soggetti all'obbligo di prestare due volte, in Paesi diversi, servizio militare. Quando un individuo, infatti, per il contrasto delle disposizioni di legge che disciplinano l'istituto della cittadinanza, si trova praticamente in condizione di avere una doppia cittadinanza, tale situazione gli impone l'obbligo della prestazione del servizio militare in entrambi i Paesi di cui è cittadino.

Pertanto la Convenzione sottoposta al vostro esame disciplina la materia e dispone che, nel caso sopra ricordato, il servizio militare deve essere prestato soltanto nello Stato in cui l'individuo ha la residenza abituale (articolo 1). Si prevede tuttavia anche

la possibilità di prestare il servizio anche nel Paese ove non si abbia la residenza abituale, a condizione, però, che, nel momento dell'iscrizione nella lista di leva, l'individuo renda una espressa dichiarazione in tal senso (articolo 2).

All'articolo 3 della Convenzione si precisa poi che il servizio militare di leva prestato in un Paese deve essere considerato pienamente valido nell'altro, e ciò con la sola esibizione di un certificato dal quale risulti l'avvenuta prestazione del servizio.

I successivi articoli toccano poi vari aspetti particolari della Convenzione stessa, la quale è stipulata a tempo indeterminato e può essere denunciata in ogni momento con un preavviso di un anno.

Il vostro relatore, in vista dei fini cui la Convenzione tende, esprime pertanto parere pienamente favorevole e vi invita ad approvarla per far sì che essa, ottenuta ormai l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, diventi operante.

MICARA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 13 della Convenzione stessa.